

Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2005

18 ottobre 2004

Giusta gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e per gli adeguamenti seguenti.

Primo adeguamento

Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2005, tutte le rendite il cui versamento è iniziato nel corso dell'anno 2001. Il tasso d'adeguamento è dell'*1,9 per cento*.

Adeguamenti seguenti

Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 della citata ordinanza, contemporaneamente agli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Al 1° gennaio 2005, le rendite superstiti e invalidità saranno adeguate come segue:

Anno delle prima rendita	Ultimo adeguamento	Adeguamento seguente al 1° gennaio 2005
1985–1999	1° gennaio 2003	<i>1,4 per cento</i>
2000	1° gennaio 2004	<i>0,9 per cento</i>

18 ottobre 2004

Ufficio federale delle assicurazioni sociali